



1

DM 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

CESFI

2

DM 10 MARZO 1998 ABROGATO!

TESTO COORDINATO SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO SUI LUOGHI DI LAVORO

DM 01/09/2021 Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021. N.d.R.)

DM 02/09/2021 Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021. N.d.R.)

DM 03/09/2021 Criteria generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021. N.d.R.)



3

D.M. 01/09/2021. -entrata in vigore 25 settembre 2023 (proroga)-

Cosa prevede.

L'attuale Decreto Ministeriale 01/09/2021 prevede che **il tecnico** incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio **debba possedere** una specifica attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.

compiti del manutentore qualificato:

- controlli documentali;
- controlli visivi e di integrità dei componenti;
- controlli funzionali, manuali o strumentali;
- registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
- manutenzione degli apprestamenti secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente.

I lavoratori incaricati devono procedere con la sorveglianza periodica di attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio tramite specifiche liste di controllo.



4

D.M. 01/09/2021.

Cosa fare.

Entro ottobre 2022, le aziende devono **verificare** che i manutentori scelti siano in possesso della **specificata attestazione (qualifica personale)**.

Es. UNI 9994-1:2013 →

Periodicità massima di revisione e collaudo

Estinguente	Tipo di estintore	Revisione (mesi)	Collaudo (mesi)	
			CE/PED	PRE-PED
Polvere	Tutti	36	144	72
Biossido di carbonio	Tutti	60	120	120
A base d'acqua	Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato	24	72	72
	Serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia	48	96	72
	Serbatoio in Acciaio inox o lega di alluminio	48	144	72
Idrocarburi alogenati	Tutti	72	144	72

Se non è già in campo, va istituito il registro e bisogna verificare che la periodicità sia compatibile con le norme tecniche.



5

D.M. 01/09/2021.

Proroga disposizioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori

Il comma 1-bis del D.M. 1° settembre 2021, aggiunto dall'articolo 1, comma 1 del D.M. 15 settembre 2022 relativo alle «*Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*» ha stabilito che le disposizioni previste all'articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023. Si deve tenere conto che la proroga prevista dal D.M. 15 settembre 2022 non riguarda le altre disposizioni del D.M. 1° settembre 2021.



dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0012892.19-09-2022

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

P.01.01



6

D.M. 02/09/2021. -entrata in vigore 04 ottobre 2022-

Cosa prevede.

Il Decreto Ministeriale 02/09/2021 stabilisce che deve essere emesso un piano di emergenza, con i contenuti riportati nell'allegato del decreto, per questi luoghi di lavoro:

- Quelli con almeno dieci lavoratori occupati (condizione già prevista dal 10/03/98);
- Quelli che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (condizione già prevista dal 10/03/98).
- Quelli con più di cinquanta persone contemporaneamente, indipendentemente dal numero dei lavoratori (nuova condizione);



7

D.M. 02/09/2021.

Cosa prevede.

Il piano deve essere **provato** almeno una volta l'anno.

In caso di più DL attestanti sullo stesso edificio, il piano deve essere **congiunto e congiuntamente simulato**. Inoltre, devono essere prese in considerazione anche le esigenze delle persone con bisogni speciali.

Devono essere **designati e formati** gli addetti al servizio antincendio.

Il DL deve **garantire** ai lavoratori un'idonea informazione e la formazione sui rischi di incendio presenti nell'attività secondo i contenuti dell'allegato I (Gestione della sicurezza antincendio in esercizio).



8

D.M. 02/09/2021.
(allegato I)

1.2 Informazione e formazione antincendio

1. L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:
 - a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
 - b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
 - c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
 - d) l'ubicazione delle vie d'esodo;
 - e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
 - le azioni da attuare in caso di incendio;
 - l'azionamento dell'allarme;
 - le procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
 - f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
 - g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
2. L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
3. L'informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale che il lavoratore possa apprendere facilmente. Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.
4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.
5. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.
6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere.
7. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.



9

D.M. 02/09/2021.
(allegato I)

1.3 Preparazione all'emergenza

1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l'addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:
 - la percorrenza delle vie d'esodo;
 - l'identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
 - l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
 - l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.
2. L'allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.
3. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).
4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.
5. I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.
6. Il datore di lavoro dovrà effettuare un'ulteriore esercitazione in caso di:
 - adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
 - incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee);
 - modifiche sostanziali al sistema di esodo.
7. Il datore di lavoro deve documentare l'evidenza delle esercitazioni svolte.
8. Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.



10

D.M. 02/09/2021.

Cosa fare.

È necessario che l'azienda **verifichi** il piano di emergenza, se è già presente, sia allineato con i contenuti previsti dal decreto, che tutte le **prove di evacuazione** siano state fatte ed eventualmente **programmarle**.

Un'altra misura da attuare entro ottobre 2022 è verificare che la **formazione ai lavoratori sul rischio incendio** sia compresa all'interno di quella ASR e che abbia il dovuto livello di approfondimento e che l'informazione sia ben distribuita.

Il consiglio è di **aggiornare l'informativa e i contenuti del corso** di formazione specifica, così da renderli sempre attuali.

Inoltre, deve essere realizzata **un'informativa specifica** ed è necessario introdurla con una specifica **cartellonistica** nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni.



11

D.M. 02/09/2021.

Cosa fare.

L'ultima novità prevista dal DM 02/09/2021, riguarda i **contenuti dei corsi** di formazione degli addetti al servizio antincendio, che sono stati completamente rivisti rispetto alla precedente normativa.

Per ogni luogo di lavoro è necessario capire se è richiesta **una formazione di livello 1, 2 oppure 3** e non dimenticare che l'aggiornamento della formazione deve essere almeno **quinquennale**.

Ricorda che fino a marzo 2023 è possibile erogare i corsi con i precedenti contenuti.

Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto il **primo aggiornamento** dovrà essere effettuato entro **5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima formazione**.

Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, **dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultimo corso**, l'obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).



12

D.M. 02/09/2021.

Vecchia denominazione	Nuova denominazione	Descrizione	Formazione base	Formazione aggiornamento
RISCHIO BASSO	Aziende Livello 1	» Presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità, probabilità di propagazione di incendio scarsa.	4 ORE Modulo teorico: 2 ore in presenza/videoconferenza Modulo pratico: 2 ore	Ogni 5 anni » 2 ore pratiche
RISCHIO MEDIO	Aziende Livello 2	» Presenza di sostanze infiammabili, probabilità di propagazione di incendio limitata.	8 ORE Modulo teorico: 5 ore in presenza/videoconferenza Modulo pratico: 3 ore	Ogni 5 anni 5 ore » 2 ore teoriche » 3 ore pratiche
RISCHIO ALTO	Aziende Livello 3	» Presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. » Industrie e depositi. » Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili... » Presenza di sostanze infiammabili, probabilità di propagazione di incendio limitata.	16 ORE Modulo teorico: 12 ore in presenza/videoconferenza Modulo pratico: 4 ore	Ogni 5 anni 8 ore » 5 ore teoriche » 3 ore pratiche



13

D.M. 02/09/2021.

Attività di livello 2
(corso di formazione)

CORPO NAZIONALE PER IL CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento).			
2-FOR			
	MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	Principi sulla combustione e l'incendio: - le sostanze estinguenti; - il triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - i rischi alle per le persone in caso di incendio; - i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.	2 ore
2	STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	Misure antincendio (prima parte): - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione, - esodo; - controllo dell'incendio; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumi e calore; - operatività antincendio; - sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.	2 ore
3	STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.	1 ora
4	ESERCITAZIONI PRATICHE	- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; - presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di napsi e idranti; - presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	3 ore
DURATA TOTALE			8 ore



14

D.M. 02/09/2021.

Attività di livello 2
(corso di aggiornamento)
5 ore ogni 5 anni

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento).		
L'aggiornamento è costituito da 2 moduli, di cui 2 ore di esercitazioni pratiche.		
2-AGG		
MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 PARTE TEORICA	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	2 ore
2 ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; - esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza; - chiarimenti sugli estintori portatili; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspì e idranti. 	3 ore
DURATA TOTALE		5 ore



15

D.M. 02/09/2021.

Art. 5. Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

...7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 6. Requisiti dei docenti:

... ex VVF, diploma...



16

D.M. 02/09/2021.

5.2 Abilitazione alla erogazione dei corsi (con aggiornamento ogni 5 anni di 16-12-8)

1. L'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III, per i moduli teorici e i moduli pratici, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di **tipo A** della durata minima di 60 ore e il superamento del relativo esame finale.
2. L'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III, limitatamente alla parte teorica, si consegue a seguito di frequenza del corso di formazione di **tipo B**, costituito dai primi 9 moduli del corso di formazione (durata 48 ore) e il superamento di un apposito esame finale.
3. L'abilitazione all'erogazione dei corsi di cui all'allegato III, limitatamente alla parte pratica, si consegue a seguito di frequenza di un corso di formazione di **tipo C** della durata minima di 28 ore e superamento di un apposito esame finale.

Il corso di formazione di tipo C per l'abilitazione all'erogazione dei soli moduli pratici costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica. Pertanto, non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.



17

D.M. 03/09/2021. -entrata in vigore 29 ottobre 2022-

Cosa prevede.

La valutazione del rischio incendio deve essere emessa per tutti i luoghi di lavoro, deve essere coerente e complementare alla valutazione del rischio esplosione e aggiornata nei casi richiamati dall'art. 29 comma 3 del D,Lgs. 81/2008.

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione e non dotati di una specifica regola tecnica verticale, ma che hanno questi requisiti aggiuntivi:

- **Affollamento** complessivo inferiore a 100 occupanti
- **Superficie lorda** complessiva inferiore a 1000 m²
- **Piani** che si trovano a una quota compresa tra -5 m e 24 m
- **Dove** non si detengono o si trattano materiali combustibili in quantità significative ($q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$)
- **Dove** non si detengono o si trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- **Dove** non si fanno lavorazioni pericolose da cui possano scaturire incendi



18

D.M. 03/09/2021.

Cosa fare.

Non è **necessario aggiornare** al 28/10/2022 tutte le **Valutazioni Rischio Incendio (VRI)**, ma è richiesto solo nei casi richiamati dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, **ma deve essere realizzato uno specifico documento di valutazione dei rischi per tutti i luoghi di lavoro che attualmente non lo posseggono.**

Per quanto riguarda i luoghi classificati **sia basso rischio incendio** che non a basso rischio incendio **è necessario preparare la metodologia da applicare** a partire da ottobre 2022, **nel caso di aggiornamenti di documenti già emessi.**



19

Grazie per l'attenzione

CESF PERUGIA

Via Pietro Tuzi 11 06128 Perugia
WWW.CESF.PG.IT



20